

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **138/1988** (ECLI:IT:COST:1988:138)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10336 10337**

Atti decisi:

N. 138

ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,1^a serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Cundari Maria nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. per la Sicilia con ordinanza in data 11 luglio 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;

che, tale questione concerne gli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui essi escludono dai benefici disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-1981 i supplenti annuali nominati dai provveditori agli studi per l'anno 1981-1982 e non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982;

che ha spiegato intervento nel presente giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, si è costituita in giudizio la parte privata chiedendo che la questione sollevata sotto i profili indicati, venga ritenuta fondata;

che, in particolare, nella seconda memoria depositata il 20 novembre 1987, il difensore della parte privata ha chiesto che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale derivata, come conseguenza della decisione, degli artt. 22, 23, 25, 30, 34, 48 e 49 della legge n. 270 del 1982, nonché dell'art. 9 della legge n. 604 del 1982, ed ha chiesto di essere sentito in Camera di consiglio;

Considerato che la questione, sotto i profili prospettati nella ordinanza di rimessione, è stata già ritenuta fondata con la sentenza n. 249 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio, sotto i medesimi aspetti denunciati con l'ordinanza di rimessione;

che, pertanto, la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione è divenuta inammissibile in virtù della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa alle medesime norme denunciate;

che non è possibile disporre l'audizione del difensore della parte privata in Camera di consiglio, in quanto l'ipotesi non è prevista dagli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

che la Corte, non ricorrendone i presupposti, non ritiene, come auspicato dalla parte privata nella memoria difensiva, di esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, estendendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad altre norme;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 ('Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente'), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.